

# Accertamento sintetico da incrementi patrimoniali senza cambiali

Le cambiali sono promesse di futuri pagamenti e non spese effettive

/ Alessandro BORGOGGIO

L'acquisto di un'azienda mediante rilascio di **cambiali** non costituisce **espressione effettiva** di **capacità economica** dell'acquirente, atteso che le cambiali integrano una **promessa di pagamento futuro** di una somma di denaro di cui il soggetto al momento **non dispone**, sicché esse non possono configurare una spesa per incrementi patrimoniali rilevante ai fini dell'accertamento sintetico. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15289 depositata ieri.

Dai fatti di causa emerge che un contribuente aveva acquistato una tabaccheria **in parte** mediante denaro **contante** ed in altra parte con **cambiali**. Il Fisco, quindi, aveva espletato l'**accertamento sintetico** ex art. 38 del DPR 600/1973 (previgente formulazione), tra l'altro, sulla base della **spesa** per l'**incremento patrimoniale** costituito, appunto, dall'acquisto della tabaccheria, considerando il prezzo complessivo risultante dall'atto, a prescindere dalle due distinte modalità di pagamento, in parte **in contanti** ed in altra parte **in cambiali**. Secondo il contribuente, **erroneamente** l'Amministrazione finanziaria aveva conteggiato anche l'**importo delle cambiali** ai fini del **calcolo sintetico**, atteso che esse non avrebbero potuto essere considerate una **spesa effettiva** da assumere quale indice di capacità contributiva.

I giudici di legittimità hanno stabilito che, in effetti, le cambiali sono **promesse di futuri pagamenti** e non spese effettive come il versamento in contanti. Pertanto, nel caso di specie, il Fisco aveva sbagliato a considerare per l'accertamento sintetico anche il **prezzo di acquisto** della tabaccheria riconducibile alle cambiali, laddove, invece, avrebbe dovuto soltanto valorizzare quello **corrisposto in contanti**.

Nell'ipotesi di spese per incrementi patrimoniali – ha stabilito la Cassazione – l'accertamento deve, infatti, basarsi sulla **diretta dimostrazione** dell'effettiva erogazione della spesa, costituente il fatto noto, manifestazione di ricchezza, da parte del contribuente in un **determinato momento** o arco di tempo (uno o più anni d'imposta), salva restando la prova contraria.

La Suprema Corte, del resto, già l'anno scorso era giunta a simili conclusioni in riferimento all'ipotesi di acquisto sempre di un'azienda (ma sarebbe esattamente uguale se si trattasse di un'auto, una casa, etc.) mediante, però, **accollo dei debiti** del venditore. In sostanza, l'acquirente, anziché sborsare del denaro contante per l'acquisto dell'azienda, si era accollato i **debiti del cedente**. Secondo la Cassazione, in

questo caso non si verifica una **spesa per incrementi patrimoniali** idonea a legittimare l'accertamento sintetico, atteso che non vi è una effettiva ed attuale **espressione di capacità economica**, la quale verrà a determinarsi soltanto al momento dei **singoli atti** di estinzione dell'obbligazione accollata, quando cioè l'acquirente dell'azienda effettivamente **salderà i debiti** del venditore (cfr. Cass. n. 19030/2014).

In modo opposto, invece, aveva sentenziato la Suprema Corte, relativamente all'**istituto della compensazione**. In particolare, con la sentenza n. 19647/2009, i giudici di legittimità avevano stabilito che la compensazione comporta l'**effettività dell'esborso** perché detta operazione costituisce uno dei modi di **estinzione** della corrispondente obbligazione di pagare il prezzo e non toglie, quindi, in alcun modo al fatto in sé, dato dal **sostenimento di una spesa** per incrementi patrimoniali, la propria idoneità di rivelare a fini fiscali, in via di presunzione legale, la corrispondente capacità economica dell'acquirente.

Tralasciando quest'ultima ipotesi della compensazione – che non convince pienamente, in quanto **anche in tal caso**, invero, non vi è alcun esborso materiale di denaro, né, quindi, una spesa effettiva tale da costituire una manifestazione di capacità contributiva (cfr. C.T. Reg. di Bari n. 60/9/11) – le **conclusioni univoche** relative alle altre fattispecie sono coerenti con la *ratio* che sottende l'accertamento sintetico da incrementi patrimoniali, ovvero quella di **tassare la manifestazione di capacità contributiva**, cioè la spesa per detti incrementi.

Nel caso di finanziamenti (mutuo, leasing, etc.), altra ricorrente modalità di pagamento degli acquisti di beni di valore, su cui si è espressa l'Agenzia delle Entrate, quest'ultima ha stabilito che, ai fini dell'accertamento sintetico, rilevano **solamente** le quote o i canoni **pagati nell'anno** (cfr. circ. n. 28/2011, § 6.2). Ciò che occorre considerare, quindi, ancora una volta è la spesa **effettivamente sostenuta** nell'anno e non quella potenziale o "figurativa".

## Argomentazioni valide anche per il "nuovo" accertamento sintetico

Le argomentazioni sin qui proposte – lo si ricorda – sono valide tanto più per il **nuovo accertamento sintetico** ex art. 22 del DL 78/2010, che pone proprio il **sostenimento delle spese** al centro della sua operatività.